

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE	
Servizio finanza locale	finanzalocale@regione.fvg.it autonomielocali@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 558 fax + 39 0432 555 578, 0432 555 143 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 294/AAL del 28/01/2021, Prenumero 283

Servizio finanza locale

## COMUNI – Fondo unico comunale 2021 - Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, articolo 10, commi 6 – 11. - Riparto delle risorse e impegno della spesa.

### Il Direttore del Servizio finanza locale

**Visto** l'articolo 10, comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 che prevede, per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi dei comuni, il fondo unico comunale il cui stanziamento è pari a complessivi 1.343.107.639,23 euro per il triennio 2021-2023, di cui 447.702.546,41 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;

**Visto** il successivo comma 7 che suddivide il fondo in due quote definite ordinaria e di solidarietà, fissandone l'importo per ciascun anno come di seguito indicato:

a) quota ordinaria per le spese di funzionamento e gestione dei servizi pari a 439.861.797,63 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;

b) quota di solidarietà pari a 7.840.748,78 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;

**Visto** il criterio di riparto indicato all'articolo 10, comma 8, volto alla quantificazione della quota ordinaria del fondo unico comunale spettante per l'anno 2021, che prende a base del riparto proporzionale l'assegnazione complessiva, per l'anno 2020, della quota ordinaria di cui all'articolo 9, comma 7, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24;

**Visti** i criteri di riparto indicati all'articolo 10, comma 9, volti alla quantificazione della quota di solidarietà spettante complessivamente per l'anno 2021 che prendono a base, per l'importo di 6.840.748,78 euro, l'assegnazione complessiva per l'anno 2020 della quota di solidarietà di cui all'articolo 9, comma 8, della legge regionale 24/2019 e per l'importo di 1 milione di euro, in parti uguali tra i Comuni aventi popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti, alla data del 31 dicembre 2017;

**Visto** il proprio decreto n. 719 del 12 febbraio 2020 di impegno delle risorse spettanti per l'anno 2020 a titolo di fondo unico comunale il cui Allegato A), parte integrante del medesimo decreto, quantifica in colonna H e in colonna L, rispettivamente la quota ordinaria e la quota di solidarietà di pertinenza di ciascun Comune;

**Atteso** che l'applicazione dei criteri di cui al citato comma 8 conduce alla determinazione degli importi spettanti a favore di ciascun Comune a titolo di **quota ordinaria** del fondo unico comunale per l'anno 2021 come indicati nella colonna A dell'allegato A) parte integrante del presente decreto per un totale pari ad euro 439.861.797,63;

**Atteso** che l'applicazione dei criteri di cui al citato comma 9 conduce alla determinazione degli importi spettanti a favore di ciascun Comune a titolo di **quota di solidarietà** del fondo unico

comunale per l'anno 2021 come indicati nella colonna D dell'allegato A) parte integrante del presente decreto per un totale pari ad euro 7.840.748,66;

**Vista** la colonna E dell'allegato A) parte integrante del presente decreto, che espone l'assegnazione complessiva spettante a ciascun comune a titolo di fondo unico comunale per l'anno 2021 per un totale pari ad euro 447.702.546,29;

**Considerato** che per le finalità previste dall'articolo 10, comma 6, della legge regionale 26/2020, è destinata per l'anno 2021 la spesa complessiva di euro 447.702.546,41 a valere sulla Missione n. 18 - Programma n. 1 - Titolo n. 1 con riferimento al capitolo 11705 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021- 2023 e del bilancio per l'anno 2021;

**Visto** l'articolo 40, comma 2, della legge regionale 21/2007 che esclude la necessità di prenotare le risorse in caso di procedimenti finalizzati al trasferimento di risorse;

**Ricordato** che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 26/2020 gli enti locali concorrono alla finanza pubblica del Sistema integrato Regione-enti locali ai sensi dell'Accordo Stato Regione Friuli Venezia Giulia del 25 febbraio 2019, in misura pari a 69.357.570,99 euro per l'anno 2021 ripartita tra i comuni secondo gli importi individuati nella colonna <<concorso enti locali alla finanza pubblica>> della Tabella P allegata alla medesima legge regionale;

**Ricordato** che il recupero di quanto dovuto da ciascun comune a titolo di concorso finanziario avviene a valere sulle risorse del fondo unico comunale spettanti per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto alla Regione entro il 10 dicembre di ciascun anno;

**Ricordato** altresì che sulle risorse spettanti a titolo di Fondo unico comunale per l'anno 2021 saranno operati anche gli eventuali recuperi dovuti ai sensi dell'articolo 10, comma 18, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6, la cui quantificazione è rinviata a successivi atti;

**Ritenuto**, quindi, di procedere all'impegno della spesa complessiva di euro 447.702.546,29 a favore dei Comuni individuati nell'unito prospetto Allegato A), che forma parte integrante del presente atto, e riepiloga in colonna E per ciascun Comune, il valore complessivo del Fondo unico comunale composto dalla somma della quota ordinaria e della quota di solidarietà spettanti per l'anno 2021;

**Ricordato** che, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge regionale 26/2020, le risorse non erogate entro il 15 ottobre di ciascun anno, in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate tramite piattaforma regionale, sono erogate entro il 30 novembre di ciascun anno;

**Ritenuto**, pertanto, di demandare a successivi atti la liquidazione di quanto spettante;

**Ritenuto** di rimandare all'allegato contabile, costituente parte integrante del presente decreto, gli ulteriori dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visti** in particolare gli articoli 14 bis, 16 e 17 del citato Regolamento;

**Visto** il decreto n. 2535 del 5 agosto 2020, del Direttore centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, con il quale il Vicedirettore centrale dott. Salvatore Campo è stato preposto alla direzione dei Servizi attualmente vacanti della Direzione centrale tra cui il Servizio finanza locale;

**Vista** la legge regionale n. 27 del 30 dicembre 2020;

## Decreta

1. E' assunto l'impegno della spesa complessiva di euro 447.702.546,29, per l'anno 2021, per le motivazioni di cui alle premesse del presente atto, a favore dei Comuni di cui all'unito riparto Allegato A), facente parte integrante del presente decreto, quale assegnazione prevista a titolo di Fondo unico comunale, esposta in colonna E risultante dalla somma della

quota ordinaria e della quota di solidarietà spettanti a ciascun Comune, ai sensi di quanto disposto ai commi 8 e 9, del citato articolo 10, della legge regionale 26/2020.

**2.** La spesa complessiva di euro 447.702.546,29, viene autorizzata a valere sulla Missione n. 18 - Programma n. 1 - Titolo n. 1 - con riferimento al capitolo 11705 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2021-2023 e del bilancio per l'anno 2021.

**3.** Si rinviano all'allegato contabile, costituente parte integrante del presente decreto, tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici.

**4.** Di demandare a successivi atti la quantificazione dei recuperi, a valere sulle assegnazioni di cui al presente atto, con riferimento al concorso finanziario alla finanza pubblica del Sistema integrato Regione-enti locali di cui all'articolo 10, comma 3 della legge regionale 26/2020, nonché i recuperi eventualmente dovuti ai sensi dell'articolo 10, comma 18, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6.

**5.** Gli enti beneficiari del fondo unico comunale di cui all'articolo 10, commi 6-11, della legge regionale 26/2020 sono tenuti al rispetto degli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Il Vicedirettore centrale  
dott. Salvatore Campo  
*(firmato digitalmente)*